

LA VIGILANZA SULLA RETTA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PRESSO IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Raymond Leo Card. BURKE

prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Introduzione

Innanzitutto vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Stanislav Zvolenský, Presidente della Conferenza dei Vescovi della Repubblica Slovacca e stimato membro e Giudice del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Štefan Sečka, Vescovo di Spiš, per l'invito a partecipare al Simposio di Diritto Canonico, e a tutti quanti hanno propiziato la mia partecipazione e mi hanno accolto così calorosamente nel vostro nobile e diletto Paese. Sono molto contento di poter fare la mia prima visita nella Repubblica Slovacca in occasione del Simposio di Diritto Canonico. Mi dispiace di non poter parlare la lingua slovacca ma spero che, tramite il lavoro dei traduttori, il mio italiano sarà reso comprensibile a tutti.

Il Beato Papa Giovanni Paolo II, nella Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*, per la promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1983, ha ricordato alla Chiesa universale la necessità della disciplina canonica per la salvaguardia e la promozione delle realtà sacre che costituiscono la nostra vita nella Chiesa. Egli ha scritto:

“Poiché [...] [la Chiesa] è costituita come una compagine sociale e visibile, essa ha bisogno di norme: sia perché la sua struttura gerarchica ed organica sia visibile; sia perché l’esercizio delle funzioni a lei divinamente affidate, specialmente quella della sacra potestà e dell’amministrazione dei Sacramenti, possa essere adeguatamente organizzato; sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli; sia, finalmente, perché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse¹.”

La carità pastorale del Romano Pontefice verso la Chiesa universale, esercitata con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, è anche esercitata dai suoi tribunali, incluso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale egli ha affidato, in modo particolare, la sua premura perché il minimo requisito della carità nella Chiesa, cioè la giustizia, sia salvaguardata e promossa.

Parlo a voi come a ministri della giustizia nella Chiesa. Il vostro servizio è prestato in comunione con il Romano Pontefice, Pastore della Chiesa Universale. Come Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura in mezzo a voi vorrei confermare la stessa comunione e incoraggiarvi nell’adempimento del vostro essenziale ministero della “giustizia, basata sulla carità”².

1. “Cum ad modum etiam socialis visibilisque compaginis sit constituta, ipsa normis indigent, ut eius hierarchica et organica structura adspectabilis fiat, ut exercitium munerum ipsi divinitus creditorum, sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur, ut secundum iustitiam in caritate innixam mutuae christifidelium necessitudines componantur, singulorum iuribus in tuto positis atque definitis, ut denique communia incepta, quae ad christianam vitam perfectius usque vivendam suscipiuntur, per leges canonicas fulciantur, muniantur ac promoveantur.” Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Sacrae disciplinae leges*, 25 Ianuarii 1983, *Acta Apostolicae Sedis [AAS]* 75 (1983), Pars II, pp. xii-xiii; Versione italiana: *Codice di diritto canonico commentato*, 3^a ed., Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Milano: Ancora Editrice, 2009, p. 65.

2. “iustitiam in caritate innixam.” *Ibid.*, p. xiii.

A tale scopo, tratterò prima della natura della competenza della Segnatura Apostolica per la retta amministrazione della giustizia. Poi, nel modo più completo possibile, descriverò i modi con i quali la Segnatura Apostolica esercita quella competenza. È il mio desiderio che la presentazione illustri la comunione di ciascuno di voi con il Romano Pontefice nella sua carità pastorale verso i fedeli che voi servite.

La competenza di vigilanza sulla retta amministrazione di giustizia

Tra le competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, come sono definite nel Codice di Diritto Canonico, vi è quella di “vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori”³. La Costituzione apostolica *Pastor bonus*, sulla Curia Romana, promulgata dal Beato Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988, ha avuto fra i suoi scopi quello di “far sì che il rinnovamento delle leggi, introdotto dal nuovo Codice di Diritto Canonico, o che [stava] per essere effettuato mediante la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, avesse in un certo senso il suo compimento e la sua definitiva attuazione”⁴. Essa introduce la Segnatura Apostolica con un articolo che sottolinea tanto la responsabilità della Segnatura per la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa universale quanto la sua responsabilità di Supremo Tribunale⁵.

L'articolo introduttivo (121) presenta la duplice identità del Supremo Tribunale, cioè, organo giudiziale supremo nella Chiesa e organo ammi-

3. “rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere”. Can. 1445, § 3, 1°.

4. “ut Ecclesiae legum renovatio, quae per evulgatum novum Codicem Iuris Canonici inducta est, vel quae in eo est posita ut ad effectum deducatur in recognoscendo Codice Iuris Canonici Orientalis, aliquo modo expleretur atque conficeretur.” Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Pastor bonus*, “De Curia Romana” [PB], 28 Iunii 1988, *AAS*, 80 (1988), p. 857, n. 13.

5. Cf. *PB*, p. 891, art. 121.

nistrativo analogo ad un dipartimento o ministero di giustizia nell'ordinamento civile, che ha la responsabilità di salvaguardare la retta amministrazione della giustizia in tutti i tribunali della Chiesa. Poi, nell'art. 124, *Pastor bonus* conferma la competenza di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, ripetendo lo stesso testo del can. 1445, § 3 del Codice del 1983, e elencando modi più specifici mediante i quali questa deve essere esercitata. L'art. 125 poi fa menzione della legge propria della Segnatura Apostolica, per la quale l'operato della Segnatura è regolato.

Il primo articolo del Titolo II della nuova *Lex propria*, la *Legge propria*, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, data dal Papa Benedetto XVI il 21 giugno 2008, si occupa della competenza della Segnatura Apostolica. Riprendendo le parole dell'art. 121 della *Pastor bonus*, essa indica chiaramente che la Segnatura Apostolica provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa: “*consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur.*”⁶ La scelta della parola, “*consulit,*” “provvede”, è importante. La vigilanza della Segnatura Apostolica non concerne soltanto la correzione dei possibili abusi nell'amministrazione della giustizia ma anche la promozione della retta amministrazione della giustizia⁷. La vigilanza perciò è anche intesa nel senso positivo di promozione.

Più in dettaglio al riguardo, si devono annotare due punti. Primo, la Segnatura Apostolica, nell'esercizio della competenza per la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, non agisce come tribunale e, perciò, deve sempre rispettare il ruolo proprio dei tribunali della Chiesa. Nell'esercizio di questa competenza, essa mantiene la funzione di organo amministrativo di sorveglianza e promozione della retta amministrazione della giustizia. Al tale riguardo, infatti, sia l'art. 121 della *Pastor bonus* sia l'art.

6. Benedictus PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Antiqua ordinatione tribunalium*, “*Quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*” [LP], 21 Iunii 2008, *AAS*, 100 (2008), p. 521, art. 32.

7. Cf. LP, artt. 35 e 106-121.

32 della *Lex propria* precisano: “oltre ad esercitare la funzione di Supremo Tribunale”, “*praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis*”.⁸

Secondo. È importante insistere sul fatto che il lavoro menzionato della Segnatura Apostolica è limitato alla sorveglianza sulla retta amministrazione della giustizia e alla promozione della stessa nei tribunali. Talvolta un fedele, che ha in corso o pendente una causa davanti ad un tribunale ecclesiastico locale, impropriamente fa ricorso immediatamente alla Segnatura Apostolica, invocando la responsabilità della Segnatura di provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, senza prima rivolgersi al tribunale locale competente e utilizzare le procedure (*instituta processualia*) previste dalla legge ordinaria, o senza prima proseguire per tutto il corso (*iter*) della giustizia amministrativa.

La Segnatura Apostolica in modo regolare riceve domande sulla retta applicazione della legge procedurale ma di solito risponde a tali domande soltanto quando sono poste dai Moderatori o da membri qualificati dei tribunali. Se la domanda manifesta una scarsa conoscenza della legge processuale, generalmente si risponde con un parere semplice di un esperto. Se, invece, la domanda risulta importante per la prassi, spesso la Segnatura dà la risposta in un caso particolare che talvolta poi si pubblica in qualche rivista di diritto canonico. Raramente, si risponde tramite un decreto generale esecutivo o un’istruzione.

Si deve osservare che la Segnatura Apostolica non risponde a domande dei tribunali, se è richiesto che la Segnatura prenda il posto del giudice competente nel giudizio di una causa concreta ed entri nel merito della medesima. Allo stesso tempo, se la domanda concerne un vero dubbio sulla legge, evidentemente la domanda è trasmessa al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei tribunali ecclesiastici è diventata uno dei più esigenti, sensibili e urgenti lavori della Se-

8. *PB*, p. 891, art. 121; *LP*, p. 521, art. 32.

gnatura Apostolica. Nella discussione della bozza della *Lex propria* durante la Sessione Plenaria del Supremo Tribunale nel novembre 2007, i Padri insistevano sulla doverosità di rendere più esplicita e urgente nella nuova legge la competenza della Segnatura Apostolica che riguarda la funzione di vigilanza attiva sui tribunali locali, sia diocesani sia interdiocesani, e la promozione del loro retto funzionamento, specialmente in vista dei ripetuti richiami del Supremo Pontefice alla responsabilità primaria dei Vescovi Diocesani per la retta amministrazione della giustizia nelle loro diocesi.

Papa Benedetto XVI sottolineò l'importanza di questo desiderio dei Padri della Segnatura Apostolica nella sua allocuzione ai membri del Supremo Tribunale in occasione della Congregazione Plenaria, tenuta il 3 e 4 febbraio 2011. Facendo riferimento alla promulgazione della *Lex propria*, egli osservò:

“Proprio nel corso della preparazione di tale legge emerse il desiderio dei Membri della Segnatura di poter dedicare – nella forma comune ad ogni dicastero della Curia Romana – una *Congregatio plenaria* periodica alla promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. La funzione di codesto Tribunale, infatti, non si esaurisce nell'esercizio supremo della funzione giudiziale, ma conosce anche come suo ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nel Corpus Ecclesiae⁹.”

Il Santo Padre continuava, nella stessa allocuzione, considerando, a lungo, i modi tramite i quali la Segnatura Apostolica adempie la sua responsabilità di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa e la promozione della stessa.

Infatti, da quando questa responsabilità per le cause di nullità matrimoniale è stata data alla Segnatura Apostolica, cioè dalla promulgazione della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, essa si è sforzata sem-

9. Benedictus PP. XVI, Allocutio “Ad Plenariam Sessionem Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae”, 4 Februarii 2011, *AAS*, 102 (2011), p. 115-116.

pre di esercitarla come un'espressione particolare dell'ufficio del Romano Pontefice di confermare i suoi fratelli nell'episcopato nell'esercizio fedele del governo della porzione del gregge del Signore affidata alla loro cura¹⁰. Così la Segnatura Apostolica nel 1970, nella Lettera circolare *Inter cetera* ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi, esprime il desiderio di esercitare la sua funzione di vigilanza "non secondo la mente che tutte le cose devono essere rinviate ad essa sola, ma affinché essa offra assistenza fraterna ai Tribunali dei Vescovi, e che, tramite la retta amministrazione della giustizia, essa provveda agli stessi, dispersi in tutto il mondo, un servizio per il bene delle anime"¹¹.

Esercizio della competenza di vigilanza

Il Titolo V della *Lex propria*, che comprende alcune norme generali e cinque capitoli, tratta i vari modi con i quali la Segnatura Apostolica, in quanto organo amministrativo, adempie la sua responsabilità per la salvaguardia della retta amministrazione della giustizia.

In primo luogo, come descritto nel Capitolo I, il Supremo Tribunale studia sia le Relazioni Annuali sullo stato e l'attività dei tribunali locali sia alcune decisioni di particolari tribunali che in un modo o nell'altro essa ha ricevuto. Per esempio, se la Segnatura Apostolica, nello studio della Relazione Annuale di un tribunale, scopre l'uso di un capo di nullità che non sembra coerente con i capi di nullità previsti dalla legislazione universale della Chiesa, essa chiederà alcune sentenze definitive emanate sotto il capo di nullità in questione, affinché possa esaminarle.

10. Cf. *Lc* 22:31-32.

11. "non ea mente ut omnia ad se unum deferat, sed ut fraternalium auxilium Tribunalibus Episcoporum offerat, et eisdem, per orbem terrarum dispersis, in bonum animarum servitium praestet per rectam iustitiae administrationem." Litterae circulares *Inter cetera*, "Ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū de tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate", 28 Decembris 1970, *AAS* 63 (1971), pp. 482, n. 5.

In modo simile, se essa nota un numero eccessivo di cause giudicate sotto un capo di nullità molto difficile o normalmente infrequente, la Segnatura chiederà delle sentenze definitive giudicate sotto quel capo, affinché possa assicurarsi che il tribunale in questione sta seguendo la giurisprudenza provata della Rota Romana. Potrebbe anche essere il caso di sentenze definitive che sono arrivate alla Segnatura Apostolica per vari motivi, per esempio in occasione della richiesta di una Commissione Pontificia, specialmente se la lettura iniziale di queste suscita dei dubbi che richiedono un esame più completo¹². Si deve notare che se è necessario per la Segnatura Apostolica fare osservazioni riguardanti una sentenza o delle sentenze, le osservazioni in questione sono comunicate al rispettivo Moderatore del tribunale coinvolto, cioè, al Vescovo Diocesano nel caso di un tribunale diocesano o al Vescovo designato nel caso di un tribunale interdiosesano.

Per quanto riguarda la Relazione Annuale, si deve inviarla alla Segnatura Apostolica, ogni anno, nel mese di gennaio.

Le Relazioni Annuali sono inviate, talvolta dopo una sollecitazione, da più di mille tribunali operanti. Riportano, in particolare, informazioni sul personale dei tribunali e sulla loro attività nelle cause matrimoniali e anche nelle altre cause che trattano. Talvolta, dopo lo studio della Relazione Annuale, è sufficiente per la Segnatura Apostolica esprimere gratitudine per l'invio. Spesso la lettera viene inviata dal Segretario del Supremo Tribunale. Una lettera che riguarda cose più gravi verrà inviata dal Prefetto. Mentre le Relazioni Annuali sono generalmente inviate dal Vicario Giudiziale, la risposta della Segnatura Apostolica è sempre indirizzata al Moderatore, affinché egli sia assistito nell'esercizio della sua primaria responsabilità di vigilanza sul suo proprio tribunale.

Osservazioni riguardanti il personale possono concernere, per esempio, la necessità di provvedere ministri qualificati per garantire la qualità dell'operato del tribunale, o il bisogno di preparare altri ministri per assi-

12. Cf. *LP*, art. 110, § 1.

curare, per il futuro, la continuazione del lavoro specializzato del tribunale, o l'obbligo di chiedere una dispensa per ministri che mancano del titolo accademico richiesto dalla legge o che hanno una dispensa scaduta, o l'urgenza di nominare più difensori del vincolo in vista del fatto che in alcuni tribunali un solo difensore del vincolo deve intervenire in numerose cause di nullità matrimoniale ogni anno.

Per quanto riguarda l'attività del tribunale, la Segnatura potrebbe osservare che il tribunale già da qualche anno non emette decisioni negative o non ha mai ammesso una causa all'esame ordinario nella seconda istanza. Tale osservazione è allo scopo di trarre la materia all'attenzione del Moderatore per la sua vigilanza e azione. La Segnatura potrebbe anche osservare che il grande numero di cause pendenti richiede che il Moderatore studi misure da intraprendere, sempre salvaguardano la giustizia, per remediare la difficoltà. Nel caso di un tribunale interdiocesano, il Moderatore è invitato a cominciare tale studio, insieme con gli altri Vescovi del gruppo (*coetus*) responsabile per il tribunale.

La Segnatura anche riceve lamentele contro tribunali locali. Normalmente, una lamentela di questo tipo ha da fare con una violazione della legge canonica processuale, ma può anche riferirsi ad un errore nei criteri adoperati a dichiarare un matrimonio nullo. Per dire la verità, tali lamentele non sono rare.¹³ In altre situazioni, la Segnatura Apostolica si rende conto di tale difficoltà nel corso dello studio di una sentenza o degli atti di una causa per qualche altro motivo.

In molti casi, la materia entra nella competenza del Segretario. Secondo il caso, il Segretario chiederà al Moderatore, al Vicario Giudiziale o al giudice nella causa la spiegazione della cosa e poi deciderà, "dopo aver ascoltato il parere del Promotore di Giustizia", se è necessario proseguire nell'esame della lamentela e, se è così, che tipo di prosecuzione è più indicato. La competenza propria dei tribunali e dei giudici, però, deve essere sempre sal-

13. Cf. *LP*, art. 110, § 2.

vaguardata. In altre parole, la Segnatura Apostolica, in questo settore della sua attività, non può assumere, al posto dei competenti tribunali e giudici, il giudizio delle cause. La Segnatura Apostolica, infatti, non agisce come tribunale nella materia¹⁴. Se c'è una questione di più serie irregolarità, il Segretario deve riferire la questione al Prefetto¹⁵. Questo principio, secondo la natura della materia coinvolta, si applica a tutta l'attività amministrativa della Segnatura.

Le possibili azioni che il Prefetto nel Congresso del Supremo Tribunale può prendere nei casi di più gravi irregolarità sono: 1) dare un precetto al tribunale di osservare nel futuro la retta giurisprudenza o le norme processuali vigenti, 2) trasferire il caso ad un altro tribunale, 3) sospendere l'esecuzione di una sentenza definitiva, o 4) decretare l'ispezione del tribunale¹⁶. La premessa necessaria per tali interventi è la scoperta di una o più serie irregolarità.

Nel caso di urgenza, affinché si eviti un danno irreparabile, la decisione di sospendere l'esecuzione di una sentenza può essere presa dal Prefetto o dal Segretario, dopo aver ricevuto il voto del Promotore di Giustizia o del Difensore del Vincolo, finché si possa trattare la questione nel Congresso. Come è ovvio, il caso deve essere discusso nel primo Congresso possibile¹⁷.

Potrebbe aiutare dare un esempio relativo sia al trasferimento di una causa ad un altro tribunale sia alla sospensione dell'esecuzione di una decisione giudiziale. Primo. Può sembrare dalla lamentela documentata e dagli atti che il trattamento della causa pendente presso un certo tribunale è irrimediabilmente compromesso per gravi violazioni della legge procedurale canonica. In tale situazione, sarà necessario trasferire la causa ad un altro tribunale per garantire la retta amministrazione della giustizia.

14. Cf. *LP*, p. 535, art. 110, § 2.

15. Cf. *LP*, p. 535, art. 110, § 3.

16. Cf. *LP*, p. 536, art. 111, § 1.

17. Cf. *LP*, p. 536, art. 111, § 2.

Secondo. Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione di una sentenza definitiva, se succede che la parte convenuta, che ha dichiarato il suo desiderio di appellare alla Rota Romana nel caso di una decisione affermativa, è informata tramite una semplice lettera del tribunale di prima istanza, che la decisione presa fu affermativa, senza la pubblicazione della sentenza, secondo la norma di legge, e se gli atti sono già stati trasmessi al tribunale locale di appello, che si prevede darà la sua decisione in breve tempo, la Segnatura è solita nel caso sospendere *ad cautelam* l'esame della causa in seconda istanza presso il tribunale locale coinvolto o sospendere l'esecuzione della decisione di seconda istanza, se sia stata già emessa.

In altri casi, una parte in una causa potrebbe chiedere l'intervento della Segnatura Apostolica contro una doppia decisione conforme, avanzando serie e documentate violazioni della legge processuale, specialmente del diritto di difesa. Dopo lo studio degli atti, la Segnatura, in tale caso, può dare alla parte il consiglio di rivolgersi alla Rota Romana con la domanda di nuovo esame della causa, insieme con una querela di nullità, mentre la Segnatura Apostolica sospende immediatamente l'esecuzione della doppia decisione conforme per evitare, nel frattempo, danni irreparabili. In tale caso, come deve essere chiaro, la Segnatura Apostolica informerà il Moderatore rispettivo che qualcosa non funziona bene presso il suo tribunale.

Se la retta amministrazione della giustizia non può essere salvaguardata in un altro modo, la Segnatura Apostolica può anche chiedere al Sommo Pontefice di giudicare anche la sostanza della causa¹⁸. In una tale situazione, la Segnatura Apostolica esercita, allo stesso tempo, sia la sua responsabilità per la vigilanza amministrativa sulla retta amministrazione della giustizia sia il suo ufficio di supremo tribunale. Dalla promulgazione della *Lex propria* fino ad ora, non si è verificato un caso di questo tipo presso la Segnatura Apostolica.

18. Cf. *LP*, p. 536, art. 111, § 3.

Il più solenne esercizio della competenza amministrativa della Segnatura Apostolica è l'esame e l'approvazione di un decreto generale esecutivo o di una istruzione da parte dei Padri del Supremo Tribunale in sessione plenaria o la discussione di questioni generali riguardanti la retta amministrazione della giustizia nella stesso sede¹⁹. In tale caso, il Segretario parteciperà nell'esame del testo del decreto o dell'istruzione, o nella discussione di una questione generale²⁰.

Il Capitolo II dello stesso Titolo V tratta dell'imposizione di sanzioni ai ministri dei tribunali, come anche agli avvocati e procuratori. Qualora la Segnatura Apostolica riceva notizia di azioni illecite da parte dei ministri dei tribunali, avvocati o procuratori, che sono oggetto di sanzione disciplinare, il Prefetto normalmente affiderà la cosa al Moderatore del tribunale rispettivo, "affinché faccia chiarezza di quanto accaduto, emani un provvedimento, se necessario, e poi dia un rapporto," ma la decisione può essere revocata o modificata nel Congresso del Supremo Tribunale, anche *ex officio*²¹.

La *Lex propria* stabilisce anche la procedura da seguire presso la Segnatura se un'azione disciplinare ha inizio presso il Supremo Tribunale stesso. Questa procedura assicura l'esercizio del diritto di difesa della persona in questione, e riserva la decisione da prendere al Prefetto nel Congresso²².

Al di fuori del processo disciplinare, il Prefetto può dare un'ammonizione fuori del Congresso²³.

Il Capitolo III di questo titolo prevede la possibilità di un ricorso gerarchico, indirizzato alla Segnatura Apostolica quale superiore gerarchico, cioè, quale competente organo amministrativo della Curia Romana a ricevere ricorsi contro atti amministrativi singolari in materia concernenti l'amministrazione della giustizia nei tribunali. Tali atti possono comprendere, per esempio, la rimozione da un ufficio del tribunale o l'espunzio-

19. Cf. *LP*, p. 536, art. 112.

20. Cf. *LP*, p. 536, art. 112.

21. Cf. *LP*, p. 521, art. 35, 1°; and p. 536, art. 113, § 1.

22. Cf. *LP*, p. 536, art. 113, § 2.

23. Cf. *LP*, p. 536, art. 113, § 3.

ne dall'albo degli avvocati approvati. Tale ricorso si dirige al Prefetto che, dopo aver ottenuto il voto del Promotore di Giustizia e dopo aver ascoltato il Segretario, provvederà con un decreto amministrativo singolare²⁴. Contro tale decreto, la parte ricorrente può chiedere al Prefetto, entro dieci giorni, la revocazione o la correzione del decreto²⁵.

Il Capitolo IV del Titolo V della *Lex Propria* tratta di un importante e impegnativo lavoro della Segnatura Apostolica, cioè la risposta alle richieste di un favore relativo all'amministrazione della giustizia²⁶. Il Supremo Tribunale, per esempio, può prorogare la competenza di un tribunale locale a trattare una causa, quando lo stesso tribunale non è altrimenti competente. La Segnatura Apostolica può anche concedere la Commissione Pontificia, affinché una causa possa essere giudicata, in terza istanza, presso un tribunale diverso dalla Rota Romana o da un altro tribunale che gode di una stabile competenza in terza istanza come, per esempio, la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna.

La petizione di una proroga di competenza comporta che una causa sia decisa il primo grado di giudizio da un tribunale che sarebbe altrimenti relativamente incompetente²⁷. Per la considerazione dovuta di tale petizione, la Segnatura Apostolica richiede cinque elementi: 1) l'istanza di una parte, 2) la raccomandazione pastorale del suo Ordinario, 3) l'esposizione del caso, 4) l'indicazione della giusta causa, e 5) l'ascolto dell'altra parte. La petizione della parte può essere inoltrata direttamente alla Segnatura Apostolica dal Vicario Giudiziale o dall'Ordinario.

La raccomandazione pastorale dell'Ordinario deve puntare sulla concreta promozione del bene delle anime, la *salus animarum*. L'esposizione del caso potrebbe comprendere gli elementi inclusi nel libello (o una copia del libello), insieme con le circostanze rilevanti circa la richiesta proroga. A

24. Cf. *LP*, p. 536, art. 114, § 1.

25. Cf. *LP*, p. 536, art. 114, § 2.

26. Cf. *LP*, p. 536-537, artt. 115-117.

27. Cf. *Ibid.*

questo riguardo, aiuta indicare un tribunale specifico che è disposto e capace di accettare la causa. Come è indicato nell'art. 115, § 4 LP, il motivo della proroga richiesta, come per qualsiasi favore, deve essere una giusta causa secondo i criteri elencati nel can. 90, § 1: giusta e ragionevole alla luce delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale la dispensa è comandata, in questo caso, le norme concernenti la competenza dei tribunali.

Infine, se l'altra parte non ha risposto, si deve dimostrare che la parte ha avuto un periodo ragionevole di tempo per rispondere. Nell'assenza di una risposta, si può presumere che la parte non ha obiezioni. Se la parte è irripetibile, deve esserci traccia degli sforzi fatti per rintracciarla.

Un'eccezione, però, è fatta quando la proroga non è richiesta da una parte ma piuttosto dal Vescovo Moderatore o dal Vicario Giudiziale dell'unico tribunale competente per legge, perché si eviti qualsiasi sospetto di favoritismo verso una o entrambe le parti, o di pregiudizio contro una parte. Tale situazione si verifica, per esempio, quando una causa di nullità di matrimonio coinvolge un notaio presso il tribunale e non c'è un altro tribunale competente per legge. La Segnatura Apostolica ha sempre premura che, specialmente nelle cause di nullità matrimoniale, si eviti qualsiasi sospetto intorno alla imparzialità del tribunale. Anche in questo caso, rimane la possibilità per una parte di fare obiezione, non alla proroga stessa della competenza, ma al concreto tribunale designato ad esaminare la causa. Si deve notare che la Segnatura nel caso della proroga di competenza per una singola causa è solita aggiungere una clausola che garantisce alle parti l'esercizio del loro diritto alla difesa in un luogo adatto, non troppo lontano dalla residenza.

La Segnatura Apostolica anche risponde alle petizioni di Commissione Pontificia, cioè la richiesta che una causa sia giudicata in terza istanza presso un tribunale locale, che altrimenti è assolutamente incompetente per ragione di grado, invece della Rota Romana²⁸. Tali richieste, infatti, sono

28. Cf. LP, art. 115, § 1.

numerose. Per la concessione di una Commissione Pontificia, la Segnatura Apostolica domanda alcuni degli stessi elementi menzionati per il caso della petizione della proroga di competenza, cioè, 1) l'istanza della parte, 2) la raccomandazione dell'Ordinario, 3) l'indicazione della giusta causa, e 4), in quanto possibile, le eventuali obiezioni dell'altra parte o almeno la dimostrazione che la parte non ha risposto entro il tempo stabilito. In più, la petizione deve essere accompagnata da una copia delle decisioni già emanate. Si deve notare che la Segnatura non è solita concedere tale Commissione quando la discordanza tra le decisioni già emanate rivela una controversia riguardante i principi della legge da applicarsi nel caso.

La Segnatura Apostolica concede anche altri rescritti, per esempio, la dispensa dal titolo accademico requisito, cosicché un ministro, che manca del titolo accademico, possa esercitare un ufficio nel tribunale²⁹. La Segnatura Apostolica infatti riceve molte richieste di dispensa dal requisito del possesso, almeno, della licenza in diritto canonico, affinché una persona possa adempiere un certo ufficio nel tribunale. Tale favore è normalmente richiesto dal Moderatore del tribunale in questione, che deve indicare una giusta causa e esibire, per ciascun candidato, un breve *curriculum vitae*, indicando specialmente quale formazione specifica in diritto matrimoniale e processuale il candidato ha ricevuto e quale specifica esperienza nel lavoro del tribunale il candidato ha avuto, per esempio, come un notaio, uditore o avvocato.

Nell'eventuale concessione della dispensa, ordinariamente si nota che, se la proroga della dispensa è richiesta dopo il termine del tempo per il quale è stata concessa, sarà necessario dare informazioni accurate sull'ulteriore formazione canonica ricevuta dal candidato e anche sulla maniera con la quale il candidato ha esercitato l'ufficio in questione. Inoltre, quando si fa la richiesta della proroga, qualche esemplare del lavoro del candidato potrebbe essere richiesto. Per esempio, se si tratta di un difensore del vincolo,

29. Cf. *Ibid.*

talvolta alcune delle sue *animadversiones* in favore del vincolo, insieme con le rispettive decisioni definitive, sono richieste, affinché la Segnatura possa meglio valutare il suo lavoro prima della concessione della proroga della dispensa. In più, quando la Segnatura Apostolica concede o rinnova una dispensa, essa frequentemente incoraggerà il Moderatore a provvedere alla formazione di futuri ministri del tribunale con il titolo accademico richiesto. Se è Moderatore di un tribunale interdiocesano, si noterà che egli condivide la responsabilità per la formazione dei futuri ministri del tribunale con gli altri Vescovi del gruppo o *coetus*. La Segnatura Apostolica resta preoccupata per l'elevato numero di richieste di dispensa dai titoli accademici requisiti.

L'approvazione della Segnatura Apostolica è richiesta anche per la designazione del tribunale d'appello, se è diverso da quello previsto dalla legge³⁰. Per esempio, quando è costituita una nuova provincia ecclesiastica, un tribunale di appello deve essere designato per il Tribunale Metropolitano. Insieme con la richiesta dell'approvazione del tribunale di appello, il Moderatore deve presentare l'accettazione scritta del Moderatore del designato tribunale in questione.

Compete alla Segnatura Apostolica approvare l'erezione di un tribunale interdiocesano³¹. In tale caso, i Vescovi coinvolti richiedono prima il *nihil obstat* alla Segnatura Apostolica che poi darà consiglio riguardante le materie da includere nel decreto di erezione. I Vescovi coinvolti poi presentano il decreto di erezione alla Segnatura Apostolica per l'approvazione. Deve risultare chiaro è il gruppo o *coetus* di Vescovi, non la Segnatura Apostolica, che erige il tribunale.

Il Capitolo V del Titolo V della *Lex propria*, prevede la dichiarazione della nullità di matrimonio da parte del Supremo Tribunale in casi che non richiedono ulteriore discussione o investigazione³². La dichiarazione di

30. Cf. *LP*, art. 35, n. 4. Cf. can. 1438, 1° e 3°.

31. Cf. *LP*, art. 35, n. 5. Cf. cann. 1438, 2°; 1439, § 1.

32. Cf. *LP*, p. 537, art. 118.

nullità in tale caso rimane il frutto di un vero processo con l'intervento del Difensore del Vincolo, lo studio degli atti da parte degli Officiali maggiori del Supremo Tribunale, la discussione nel Congresso, e la decisione del Prefetto nel Congresso. Questa facoltà è intesa per situazioni assai rare che non si verificano di solito in Paesi di missione, dove non è costituita una organizzazione stabile dei tribunali ecclesiastici.

Il Capitolo VI tratta dell'esercizio particolare della competenza per la retta amministrazione della giustizia in relazione alla concessione del decreto di esecutività di sentenze matrimoniali emanate da tribunali ecclesiastici in Paesi che hanno un concordato con la Sede Apostolica il quale prevede la concessione degli effetti civili alle dichiarazioni di nullità e alla dissoluzione di un matrimonio *ratum et non consummatum*³³. In alcuni Paesi, per esempio, Brasile, Italia e Portogallo, l'esecuzione della legge concordataria richiede la trasmissione delle decisioni canoniche alla Segnatura per un decreto di esecutività, che è requisito affinché gli effetti civili siano concessi dalla giurisdizione civile. In altri Paesi, per esempio, la Spagna, le decisioni ecclesiastiche sono trasmesse direttamente dal tribunale ecclesiastico locale alla giurisdizione civile.

Collaborazione del Supremo Tribunale con la Rota Romana

È importante notare almeno brevemente la collaborazione della Segnatura Apostolica con la Rota Romana nell'esercizio della responsabilità per la promozione della retta amministrazione della giustizia. Questa collaborazione sarà più ampiamente trattata nella mia secondo intervento. Si prevede una duplice forma di collaborazione.

La Rota Romana provvede all'unità della giurisprudenza. La Segnatura Apostolica, proprio in riferimento alla giurisprudenza Rotale, può esercitare la vigilanza sull'attività dei tribunali inferiori per quanto riguarda la

33. Cf. *LP*, artt. 119-121.

retta giurisprudenza. Parlando astrattamente, se la giurisprudenza Rotale mancasse, il lavoro di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, che appartiene alla Segnatura Apostolica, si renderebbe quasi impossibile.

Il secondo modo di collaborazione è il riferimento regolare alla giurisprudenza Rotale nelle comunicazioni del Supremo Tribunale con i tribunali diocesani e interdiocesani. L'attività della Segnatura Apostolica nella cura della retta amministrazione della giustizia è in se stessa un segno dell'insostituibile servizio della Rota Romana alla Chiesa universale. Certamente, ciascun tribunale che ha una causa in appello presso la Rota Romana riceverà direttamente nella decisione rotale le indicazioni riguardanti l'adeguatezza o meno della sua giurisprudenza. Però, per tutti i tribunali, la Segnatura Apostolica presta il servizio di direzione verso la giurisprudenza sana e provata della Rota Romana.

Nella già menzionata allocuzione ai membri del Supremo Tribunale durante la loro sessione plenaria nel mese di febbraio nel 2011, Papa Benedetto XVI sottolineò l'importanza della collaborazione tra la Segnatura Apostolica e la Rota Romana con queste parole:

“La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurisprudenza. Gli strumenti di conoscenza e di intervento, di cui la *Lex propria* e la posizione istituzionale provvedono codesta Segnatura Apostolica, permettono un'azione che, in sinergia con il Tribunale della Rota Romana, si rivela provvidenziale per la Chiesa. Le esortazioni e le prescrizioni con le quali codesta Segnatura Apostolica accompagna le risposte alle Relazioni annuali dei tribunali locali non infrequentemente raccomandano ai rispettivi Moderatori la conoscenza e l'adesione sia alle direttive proposte nelle annuali allocuzioni pontificie alla Rota Romana, sia alla comune giurisprudenza rotale su specifici aspetti che si rivelano urgenti per i singoli tribunali³⁴.”

34. Benedictus PP. XVI, Allocutio “Ad Plenariam Sessionem Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae”, 4 Februarii 2011, *AAS* 103 (2011), 117.

Per quanto riguarda l'importanza della giurisprudenza Rotale nella vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa e la sua promozione, rimando allo studio dell'allocuzione di Papa Benedetto XVI in occasione del centenario della restaurazione della Rota Romana da parte del Papa San Pio X³⁵.

Conclusioni

Spero che queste riflessioni abbiano aiutato a comprendere meglio la natura apostolica del servizio della Segnatura Apostolica prestato a tutti coloro che sono dediti all'amministrazione della giustizia nella Chiesa. Allo stesso tempo, spero che siano state fonte di incoraggiamento nel vostro lavoro che contribuisce alla minima, ma essenziale, fondazione della carità pastorale nella Chiesa, cioè l'amministrazione della giustizia secondo la verità.

Concludo con le parole del Papa Benedetto XVI al Tribunale Apostolico della Rota Romana del 29 gennaio 2010, parole che si applicano a tutti coloro che sono ministri della giustizia nella Chiesa:

“Tuttavia occorre ribadire che ogni opera di autentica carità comprende il riferimento indispensabile alla giustizia, tanto più nel nostro caso. “L'amore – «caritas» – è una forza straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace” (Enc. *Caritas in veritate*, n. 1).

“Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è «inseparabile dalla carità», intrinseca ad essa” (*Ibid.*, n. 6).

“La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto una contraffazione, perché la stessa carità richiede quella oggettività tipica della giustizia, che non va confusa con disumana freddezza. A tale riguardo, come ebbe ad affermare il mio Predecessore

35. Cf. Benedictus PP. XVI, Allocutio “Ad omnes participes Tribunalis Romanae Rotae”, 26 Ianuarii 2008, *AAS* 100 (2008), 84-88.

sore, il venerabile Giovanni Paolo II, nell'allocuzione dedicata ai rapporti tra pastorale e diritto: "Il giudice [...] deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale" (18 gennaio 1990, in *AAS*, 82 [1990], p. 875, n. 5)³⁶."

36. Benedictus PP XVI, Allocutio "Ad Sodales Tribunalis Romanae Rotae," 29 Ianuarii 2010, *AAS* 102 (2010), p. 112.